

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CC
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE LA RENDICONTAZIONE
DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA
GESTIONE COMMISSARIALE PER IL PIANO
DI RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO
DI ROMA CAPITALE
(Anno 2017)

*(Articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)*

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta

(FRACCARO)

Trasmessa alla Presidenza il 6 settembre 2018

Sommario

Premessa	3
<i>Norme di funzionamento.....</i>	<i>4</i>
La quantificazione del debito	6
<i>Il Piano di Rientro del 2008 e l'accertamento del debito del 2010</i>	<i>6</i>
<i>Attività di aggiornamento del Piano</i>	<i>10</i>
<i>Sintesi attività 2017</i>	<i>11</i>
Procedure di selezione dei creditori da soddisfare	14
Il Finanziamento della Gestione Commissariale	19
Sostenibilità finanziaria e rischio crisi di liquidità	21
Linee di intervento per la prosecuzione delle attività della Gestione Commissariale e strategia finanziaria.....	22



Premessa

L'articolo 14, comma 13-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come integrato dal art. 13 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, stabilisce che il Commissario Straordinario del debito pregresso del Comune di Roma invii annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'ambito della Gestione Commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

Si precisa che l'esercizio 2017 si è concluso con un periodo di *vacatio*, a seguito delle intervenute dimissioni da parte della Dott.ssa Silvia Scozzese dall'incarico di Commissario Straordinario del Governo per il Piano di Rientro dal debito pregresso del Comune di Roma in data 12 dicembre 2017, nel corso del quale si è verificata l'impossibilità di porre in essere atti dispositivi, quali in particolare le disposizioni di pagamento.

Posto che l'attuale Gestione Commissariale si è insediata nel corso del 2018 a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2018 registrato presso la Corte dei Conti in data 11 maggio 2018 e pervenuto al protocollo della Gestione Commissariale in data 18 maggio 2018, con il quale il Dott. Alessandro Beltrami è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, il presente documento fornisce una rappresentazione sintetica delle attività poste in essere dalla precedente Gestione Commissariale nel corso del 2017, e del conseguente aggiornamento dei saldi delle tre principali componenti (debito commerciale, debito finanziario e massa attiva) in cui si articola il Piano di Rientro, e delle linee guida che la scrivente Gestione Commissariale intende adottare nel prossimo futuro già inserite nella proposta di aggiornamento del Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n.208, del 31 maggio 2018.

Si precisa che, visto il brevissimo lasso temporale intercorso tra la nomina e la redazione della presente relazione, l'attività di rendicontazione e di rappresentazione dei dati economico-finanziari è stata effettuata sulla base dei documenti ufficiali prodotti dalla Gestione Commissariale nel corso del periodo ed in particolare dalla proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 30 novembre 2017.



Norme di funzionamento

La normativa che disciplina la Gestione Commissariale del debito pregresso del Comune di Roma si caratterizza per le sue peculiarità, presentando profili derogatori rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali. Ciò in ragione della particolarità di Roma Capitale, quale “Capitale della Repubblica”, ai sensi dell’articolo 114, terzo comma della Costituzione.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 sono stati individuati, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera a) dell’articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, gli istituti e gli strumenti di cui al titolo VIII del TUEL di cui può avvalersi il Commissario Straordinario.

Le prescrizioni cui deve conformarsi il piano di rientro, in particolare per quanto attiene alla rilevazione della massa passiva, sono individuate all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008; in particolare la procedura prevede l’acquisizione, da parte degli Uffici competenti del Comune di Roma, della attestazione, a firma dei responsabili dei vari servizi (comma 1 del citato art. 3) e la successiva decisione dell’inserimento delle posizioni debitorie nel bilancio relativo al piano di rientro da parte del Commissario Straordinario sulla base degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione, da altri atti e dall’attestazione di cui sopra (comma 3 del medesimo art. 3).

Come sopra anticipato, attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 sono stati individuati gli strumenti del TUEL che si applicano alla Gestione Commissariale. In conclusione, quindi, alla Gestione Commissariale risultano applicabili solo talune delle disposizioni del TUEL, mentre per gli altri profili sono state adottate disposizioni *ad hoc*. Ciò a significare la volontà del Legislatore di mantenere una natura speciale della Gestione Commissariale, differenziandola attraverso l’adozione di procedure peculiari rispetto a quelle degli enti in dissesto.

L’intervenuta attivazione della procedura straordinaria per la gestione economica e finanziaria del debito del Comune di Roma inibisce la possibilità di procedere alla dichiarazione del dissesto di Roma Capitale, elemento che assume ancora maggior rilievo ove si tenga conto del fatto che non risulta normativamente previsto, per la Gestione Commissariale, un espresso



termine di chiusura delle relative attività. L'articolo 14, comma 13-ter del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce infatti che la Gestione Commissariale ha termine allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui una attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli Uffici di Roma Capitale.

In particolare, e tra le altre, le norme del TUEL che risultano immediatamente applicabili alla Gestione Commissariale sono le disposizioni di cui all'articolo 248, commi 2, 3, e 4, che riguardano l'impossibilità di intraprendere o di proseguire azioni esecutive, l'impignorabilità delle somme di competenza della Gestione Commissariale e il blocco degli interessi. Inoltre, si applica il comma 12 dell'articolo 255 del TUEL, il quale dispone che la massa attiva non può essere assoggettata a sequestri o a procedure esecutive.

Inoltre la Gestione Commissariale, come previsto dal comma 4 dell'articolo 78 del richiamato decreto legge n. 112 del 2008, è titolare di una contabilità speciale.

Infine per la Gestione Commissariale è stata individuata una procedura peculiare rispetto a quella — di carattere generale — relativa al dissesto prevista per gli enti locali, e ciò con particolare riferimento alla attività di rilevazione della massa passiva e a quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L'art. 1 comma 26 del Decreto Legge n. 138 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge 148/2011, ha previsto infatti una modalità semplificata di liquidazione degli importi inseriti nel Piano di Rientro riconducibili alla tipologia dei c.d. debiti fuori bilancio, in particolare è stato previsto che a tal fine *“fermo restando il disposto degli artt. 194 e 254 del TUEL ... è sufficiente una determinazione dirigenziale assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale”* del Comune di Roma Capitale.

In forza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008 (disposizione che, come detto, individua gli istituti e gli strumenti del TUEL di cui il Commissario Straordinario può avvalersi), e dall'articolo 14, comma 13-ter del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, la Gestione Commissariale, per l'espletamento delle attività di competenza, può, in base all'articolo 253 del TUEL (richiamato dall'art. 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78/2010), avvalersi di risorse interne di Roma Capitale e, per motivate esigenze, dotarsi di personale e acquisire consulenze.



5

La quantificazione del debito

Il Piano di Rientro del 2008 e l'accertamento del debito del 2010

Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 78 ha disposto che il Sindaco del Comune di Roma, nominato Commissario Straordinario del Governo, effettuasse la ricognizione della situazione economico finanziaria del Comune e delle Società Partecipate, e predisponesse il Piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

Il Piano di rientro è stato presentato il 30 settembre 2008, successivamente integrato il 22 ottobre 2008, ed è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2008.

La Gestione Commissariale assume con bilancio separato tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, all'art 4, comma 8-bis dispone che il Commissario Straordinario, che sostituisce il Sindaco nella funzione di Commissario, proceda alla predisposizione definitiva della ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel Piano.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 veniva nominato il nuovo Commissario con il compito, tra gli altri, di procedere alla ricognizione della massa attiva e passiva ai sensi dell'art 4, comma 8-bis del decreto legge n. 2 del 2010, entro il 15 giugno 2010, attestandone le conseguenti coperture finanziarie.

L'articolo 2, comma 196-bis della Legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha approvato il documento concernente l'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010 con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tale documento non quantificava in via definitiva l'esatto importo dovuto per alcune categorie di debiti e il Commissario Straordinario si riservava di aggiornare i predetti importi.



Il "Documento di accertamento del debito" rappresenta pertanto il documento che contiene i valori del debito alla data del luglio 2010 individuando un disavanzo pari a 16.753 milioni di euro, derivante da un credito pari a 5.701 milioni di euro, di cui 80,9 milioni di euro in attesa di accertamento definitivo, e da un debito pari a 22.454 milioni di euro, di cui 5.488 milioni di euro in attesa di accertamento in quanto derivante da partite debitorie per le quali, allo stato degli atti, non era possibile procedere con l'accertamento definitivo. Di seguito la rappresentazione sintetica delle tre componenti del Piano riportate nell'accertamento 2010:

	Importo Accertato	Importo da accertare	Totale
<i>Debito commerciale</i>	4.052.458.815	2.736.253.917	6.788.712.732
<i>Debito finanziario</i>	12.912.242.335	2.752.730.433	15.664.972.768
<i>Massa attiva</i>	5.620.074.277	80.870.823	5.700.945.100

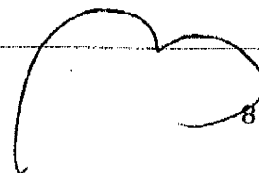
Secondo tale documento, il debito, in estrema sintesi, risultava così composto:

- debiti "commerciali" derivanti da prestazioni rese e non pagate: 809 milioni di euro (pari a circa il 4 per cento);
- debiti "commerciali" derivanti dalla stima del valore delle partite debitorie legate all'insorgere di debiti fuori bilancio, dai contenziosi in atto nonché da indennizzi per espropriazioni: 3.366 milioni di euro (pari a circa il 15 per cento);
- debiti derivanti dalle perdite delle società partecipate e il ripiano del disavanzo delle somme vincolate nonché per la restituzione delle anticipazioni relative agli anni 2008/2009 a favore della Gestione Commissariale: 2.613 milioni di euro (pari a circa il 12 per cento);
- debiti finanziari derivanti dal rimborso delle quote capitali di mutui e buoni ordinari comunali e dagli oneri derivanti da contratti derivati: 8.976 milioni di euro (pari a circa il 40 per cento);
- Oneri finanziari derivanti dal pagamento degli interessi sui mutui e buoni ordinari comunali: 6.688 milioni di euro (pari a circa il 30 per cento).

Rispetto all'originario Piano di Rientro del 2008, l'accertamento del debito al 30 luglio 2010 introduce le seguenti principali novità:



- il debito viene suddiviso tra debito “accertato” e debito “da accertare” dove, come detto, quest’ultimo era relativo a partite debitorie per le quali, allo stato degli atti, non era possibile procedere con l’accertamento definitivo;
- nel debito finanziario viene aggiunta la spesa per interessi passivi, pari a 6.688 milioni di euro, mentre nel 2008 era stato considerato solo il debito derivante dal rimborso delle quote capitali;
- nel debito finanziario viene aggiunto il debito derivante da aperture di credito e prestiti flessibili stipulate ante 28 aprile 2008 non ancora utilizzate a tale data che erano state escluse nel Piano del 2008. Il Piano di Rientro 2008 aveva escluso tali mutui dalla competenza della Gestione Commissariale in quanto *“La Gestione commissariale ha ritenuto di non poter inserire [...] le somme relative alle aperture di credito già contrattualizzate non utilizzate alla data del 28.04.2008, ammontanti ad € 1.117.095.201,75.”*. Secondo il Commissario pro tempore infatti *“in mancanza di un comportamento attivo da parte dell’Ente successivo alla data del 28.04.2008, l’obbligazione assunta non avrebbe comportato l’insorgenza di alcun debito”*. L’accertamento del 2010 modifica l’impostazione del 2008, come segue: *“[...] si è ritenuto di rivalutare la questione inserendo nella massa passiva il valore nominale delle aperture di credito per le quali, pur in assenza di utilizzazione, risultasse stipulato il contratto di appalto o si fosse addivenuti alla aggiudicazione dei lavori”*. L’accertamento del 2010 inserisce quindi tali mutui in capo alla Gestione Commissariale, per un importo di € 644.185.003,09 pari alla quota residua delle aperture di credito definite a condizione che le stesse siano correlate a obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 28 aprile 2008 (gare aggiudicate);
- viene incrementato il valore dei crediti costituenti la massa attiva derivante dai residui attivi del Comune di Roma. Mentre nell’originario Piano di Rientro del 2008, in via prudenziale, era stata iscritta in massa attiva esclusivamente quella parte di residui attivi che si presumeva potesse tramutarsi in effettive riscossioni, nell’accertamento del debito al 30 luglio 2010 è stato contabilizzato l’intero ammontare dei residui attivi, a prescindere dalle previsioni in merito alle effettive probabilità di riscossione. Per quanto riguarda in particolare i crediti di parte corrente (che costituiscono la principale componente della massa attiva) tale operazione ha comportato un aumento della massa attiva di circa 1 miliardo di euro;



8

- sono inserite nuove categorie di debiti, tra cui la principale è quella relativa alle procedure espropriative pregresse, per un valore di 1.000 milioni di euro, riferibili a circa 2.000 pratiche relative al periodo intercorso tra il 1950 e il 1990, per le quali era stato richiesto all'Ufficio unico espropriazioni del Comune di indicare l'onere potenziale che sarebbe potuto derivare dalla regolarizzazione delle stesse. Come si legge nel documento di accertamento del debito del 2010 *"in relazione ad un campione di 115 procedure, delle quali l'Ufficio ha avuto una cognizione più approfondita, l'onere è stato quantificato in euro 568.574.922. Per le restanti 1.885 procedure, pur in mancanza di un dato certo sul numero esatto dei creditori/proprietari e della effettiva consistenza delle aree espropriate, l'Ufficio, sulla base di elementi induttivi, ha ipotizzato un ulteriore onere di circa 1.000 milioni di euro"* che la Gestione Commissariale dell'epoca *"ha rideterminato in complessivi 1.000 milioni di euro, scontando la possibilità di consistenti riduzioni in sede di definizione consensuale delle pretese e del lungo tempo trascorso destinato ad incidere notevolmente sull'azionabilità delle pretese stesse"*;
- viene registrato un incremento del debito di 413 milioni di euro derivante dalla emersione di ulteriori debiti fuori bilancio e da un aumento di 286 milioni di euro per debiti fuori bilancio derivanti da contenzioso, a seguito dell'interpretazione autentica introdotta dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42: *"la gestione commissariale assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile del 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data"*;
- il nuovo Piano assorbe, come ulteriore debito, anche la restituzione delle anticipazioni relative agli anni 2008/2009 a favore della Gestione Commissariale ed i pagamenti per conto della stessa disposti dalla Gestione Ordinaria (Roma Capitale) successivamente al 2008, per un valore complessivo di 591 milioni di euro.



9

Attività di aggiornamento del Piano

L'art. 2, comma 7 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (cd milleproroghe), convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha introdotto la possibilità, con appositi provvedimenti predisposti dal Commissario Straordinario, di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento concernente l'accertamento del debito di cui all'articolo 14, comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In forza di quanto da ultimo stabilito dall'art. 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Commissario Straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'aggiornamento del Piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre.

In conformità al dettato normativo sopracitato, su proposta del Commissario Straordinario *pro tempore* sono stati approvati con DPCM i seguenti aggiornamenti del Piano di Rientro:

- Aggiornamento del Piano al 31 gennaio 2016 approvato con DPCM 14 novembre 2016
- Aggiornamento del Piano al 30 novembre 2016 approvato con DPCM 11 luglio 2017
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2017 e 30 novembre 2017 il cui DPCM di approvazione alla data di stesura della presente relazione risulta in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti.

L'aggiornamento del Piano al 30 novembre 2017 riportava l'aggiornamento dei saldi di massa attiva e passiva che possono essere così sintetizzati:

	Importo Accertato	Importo da accertare	Totale
Debito commerciale	623.109.010	2.506.852.670	3.129.961.680
Debito finanziario *	6.961.960.395	1.040.037.202	8.001.997.597
Massa attiva	1.671.961.643	63.432.492	1.735.394.135

* Nell'aggiornamento del Piano al 30 novembre 2017, modificando l'impostazione seguita nel Piano di Rientro del 2008 e nell'accertamento del debito del 2010, il debito finanziario viene rappresentato al valore attuale



Sintesi attività 2017

Le attività poste in essere dalla Gestione Commissariale nel corso dell'esercizio 2017, rilevate anche dall'aggiornamento del Piano al 30 novembre 2017, possono essere così sintetizzate.

→ Debito commerciale

Nel corso del 2017 la Gestione Commissariale ha espletato un'attività di riaccertamento delle posizioni debitorie di natura commerciale attraverso numerose richieste, a distanza di 9 anni dall'accertamento del debito avvenuto con il primo piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma, alle Strutture Capitoline interessate della documentazione attestante la sussistenza e la consistenza delle posizioni debitorie riportate nel sistema informativo del Comune di Roma.

Tale attività ha riguardato tre tipologie di posizioni debitorie:

1. Posizioni debitorie relative a prestazioni rese e non pagate al 28 aprile 2008, debiti fuori bilancio, spese per servizi in conto terzi e ricapitalizzazione di società partecipate:

Tale attività ha riguardato l'analisi di circa 12.000 registrazioni per un valore pari a circa € 1.473 milioni e, tuttavia, non ha ottenuto un adeguato riscontro da parte degli uffici capitolini, in quanto a fronte di circa 12.000 posizioni interessate dall'operazione soltanto per circa 1.500 è stata ottenuta risposta secondo i tempi e le modalità stabilite. Sulla base dei riscontri forniti dagli uffici capitolini è stato possibile accertare che le posizioni complete di riscontro documentale, e pertanto costituenti il debito accertato, erano pari a complessivi € 623.109.010,05 (di cui € 599.503.057,00, relativi all'inserimento in massa passiva del debito verso il Comune di Roma derivante dal D.L. "Salvaroma").

Per i restanti € 849.965.218,23 non è stato invece possibile acquisire la documentazione idonea ad attestarne la loro effettiva sussistenza, ed in particolare la specifica riferibilità a obbligazioni giuridicamente perfezionate che consentano con certezza di giustificarne il mantenimento, e pertanto permangono nel valore del debito "da accertare".

2. Debito potenziale relativo a debiti fuori bilancio derivanti da contenzioso:

La voce in questione deriva dalla stima dei debiti potenziali per i contenziosi afferenti il Comune di Roma per fatti o atti antecedenti il 28 aprile 2008. Tale stima era stata effettuata in occasione del Piano di Rientro del 2008 e dell'accertamento del debito al 30 luglio 2010 sulla



base di elenchi forniti dall'Avvocatura Capitolina relativi ai contenziosi riguardanti il periodo di competenza della Gestione Commissariale. Sulla base di tali elenchi, in occasione dell'accertamento definitivo del debito al 30 luglio 2010, era stata formulata una previsione complessiva di debito potenziale residuo pari a € 1.061.107.574,83 di cui 647.449.623,52 da accertare in quanto relativo a contenzioso in corso di definizione. La Gestione Commissariale ha richiesto all'Avvocatura Capitolina di fornire l'aggiornamento dei contenziosi di competenza della Gestione Commissariale utilizzando i medesimi elenchi utilizzati in occasione del Piano di Rientro 2008 e dell'accertamento del debito al 30 luglio 2010. Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Avvocatura il valore del debito potenziale è risultato pari a circa € 682 milioni.

Tale stima è stata comunicata all'Avvocatura Capitolina la quale non ha formulato alcuna osservazione.

3. Debito potenziale derivante da procedure espropriative pregresse:

La voce in questione deriva dalla stima dei debiti potenziali derivanti da procedure espropriative pregresse. Come più volte rappresentato dalla scrivente Gestione Commissariale, tale voce è rappresentata da una partita soggettivamente indistinta registrata sul sistema informativo di valore pari a € 975 milioni rispetto alla quale non è stato fornito alcun tipo di documentazione. Anche in questo caso la Gestione Commissariale ha provveduto a richiedere al Dipartimento di Roma Capitale competente in materia la documentazione amministrativa e gli ulteriori elementi necessari all'individuazione e all'esame delle posizioni debitorie connesse a procedure espropriative pregresse evidenziando come tale documentazione fosse indispensabile per procedere con il corretto aggiornamento del Piano di Rientro. Tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

→ Debito finanziario

Nel corso del 2017 la Gestione Commissariale ha portato a termine la ricognizione di dettaglio di tutta la documentazione contrattuale riguardante i contratti di mutuo in corso, attraverso l'acquisizione della documentazione fornita dalla Ragioneria Generale del Comune di Roma e dagli istituti di credito interessati.

Sulla base degli ultimi riscontri forniti è possibile classificare i mutui in corso in due principali categorie:



- 679 mutui in corso con una pluralità di istituti, per un valore nominale di debito residuo in conto capitale pari a circa € 4,5 miliardi di euro, per i quali la documentazione contrattuale disponibile risulta completa e consente di accertare l'effettiva competenza del debito in capo alla Gestione Commissariale;
- 784 mutui derivanti da aperture di credito e prestiti flessibili, per un valore nominale di debito residuo in conto capitale pari a circa € 0,8 miliardi di euro, per i quali allo stato attuale non è possibile accertare l'effettiva competenza del debito in capo alla Gestione Commissariale in quanto non è possibile riscontrare la riferibilità a obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 28 aprile 2008 come stabilito dal documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010 sopra richiamato.

→ **Massa attiva**

Anche sul versante della massa attiva la Gestione Commissariale ha svolto una attività di riaccertamento delle posizioni creditorie attraverso richieste ai competenti uffici capitolini. Tale attività ha permesso di individuare posizioni creditorie per un totale di € 60.367.561,66 (di cui 16.036.433,43 già inserite nella proposta di aggiornamento del 31 maggio 2017) da cancellare in quanto è stata rilevata la non riferibilità ad obbligazioni attive giuridicamente perfezionate e, pertanto, non corrispondenti a crediti certi, liquidi ed esigibili.

È opportuno precisare che l'importo inserito nella massa attiva "accertata" deriva dalle posizioni registrate sul sistema informativo del Comune di Roma per le quali, tuttavia, non vi è prova documentale che si riferiscano a obbligazioni attive giuridicamente perfezionate e che, le stesse, corrispondano a crediti certi, liquidi ed esigibili.

L'attività ha riguardato anche la stima dei crediti potenziali derivanti da contenziosi attivi che ha portato a confermare la stima di circa € 63 milioni inserita nelle precedenti proposte di aggiornamento del Piano

→ **Sintesi incassi e pagamenti**

<i>Pagamenti debito commerciale</i>	9.588.026,94
<i>Pagamenti debito finanziario</i>	324.905.251,24
<i>Riscossioni massa attiva</i>	68.802.582,34



Procedure di selezione dei creditori da soddisfare

La procedura per la rilevazione della massa passiva del debito pregresso del Comune di Roma, quale stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, prevede la (necessaria) trasmissione da parte degli Uffici comunali competenti per materia di specifiche “attestazioni” riferite, per ciascun debito ai seguenti presupposti: esistenza dell’obbligazione di pagamento, prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008, e comprese nell’ambito dell’espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza del Comune, stato dei pagamenti, mancato decorso dei termini di prescrizione. La decisione in merito all’inserimento nella massa passiva delle partite debitorie è di competenza del Commissario Straordinario che, adottato il provvedimento, ne deve dare comunicazione agli interessati, tenuto conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione, da altri atti e dalle attestazioni rilasciate dai responsabili dei servizi del Comune. Il procedimento disegnato dal quadro normativo vigente delinea una fase di attestazione della sussistenza debito in capo agli Uffici comunali e una fase di inserimento in massa passiva e pagamento in capo alla Gestione Commissariale.

È opportuno precisare che la fonte informativa disponibile per la Gestione Commissariale dal suo insediamento, come più volte rappresentato, è tuttora costituita prevalentemente dai dati desumibili dal sistema informatico del Comune di Roma, formato dagli Uffici in occasione della predisposizione dell’originario Piano di rientro. Tuttavia le poste registrate nel sistema informativo, che dovrebbero corrispondere alle partite costituenti la massa attiva e la massa passiva del bilancio del Piano di rientro, sono in buona parte soggettivamente indistinte e di natura ed entità indefinite.

L’elenco delle posizioni creditorie e debitorie presenti nel sistema informativo, correntemente utilizzato dagli uffici non appaiono supportate da documentazione idonea ad attestarne la loro effettiva sussistenza ed in particolare la specifica riferibilità a obbligazioni giuridicamente perfezionate che consentano con certezza di giustificarne il mantenimento.

Tale situazione, oltre ad essere stata ampiamente descritta nelle proposte di aggiornamento del Piano di Rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208



formulate dal Commissario Straordinario *pro tempore*, era nota sin dal momento della predisposizione del documento concernente l'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010 approvato con l'articolo 2, comma 196-bis della Legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Dalla lettura di tale documento emergono infatti due aspetti essenziali sui quali appare opportuno richiamare l'attenzione:

- le posizioni debitorie e creditorie venivano suddivise tra “accertate” e “da accertare” dove le prime erano quelle complete di tutti i presupposti per l'inserimento in massa attiva o passiva mentre le seconde erano quelle prive di tali presupposti e rappresentavano quindi debiti e crediti potenziali;
- il “Piano definitivo di Rientro del Comune di Roma al 26 luglio 2010”, più volte richiamato nell'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010 prevede che l'inserimento delle partite debitorie e creditorie nel “... documento di accertamento definitivo del debito ex art. 14 comma 13 bis del decreto-legge 78/2010, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, non produce automaticamente il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell'importo iscritto nel piano che resta subordinato all'espletamento delle ordinarie procedure contabili di liquidazione e pagamento a cura della Gestione Commissariale e delle procedure di riconoscimento del debito (art. 194 del TUEL)”.

Come sopra descritto, tale situazione, ovvero la suddivisione tra debito “accertato” e “da accertare”, sussiste tuttora: il debito “accertato” è infatti rappresentato da tutte le posizioni complete di riscontro documentale mentre il debito “da accertare” è rappresentato dalle posizioni registrate nel sistema informativo di Roma Capitale ma al momento prive di un completo riscontro documentale.

Con riferimento alle procedure per la selezione dei creditori da soddisfare si evidenzia che la strategia finanziaria definita, nel seguito meglio descritta, consente di liberare una dotazione annuale destinata al pagamento dei debiti commerciali pari a circa € 50 milioni. Sulla base dei volumi di pagamento registrati negli ultimi anni e premesso che, specie sul versante dei debiti fuori bilancio, il pagamento da parte della Gestione Commissariale è legato, come detto, a un'attività propedeutica da parte degli uffici di Roma Capitale la quale si svolge secondo



tempistiche che trascendono le competenze della Gestione commissariale, si ritiene che tale dotazione sia sufficiente a coprire il fabbisogno derivante dalle previsioni di pagamento.

È evidente che le attuali previsioni circa la sussistenza di provviste liquide nei singoli esercizi e la correlata proiezione di una possibile crisi di liquidità a partire dall'esercizio finanziario 2022, salvo l'adozione delle necessarie misure correttive, impongono, per quanto di competenza, di assicurare alla platea dei creditori omogenee condizioni di trattamento. Se, infatti, l'analisi della sostenibilità finanziaria della gestione commissariale consente, plausibilmente, per quanto si dirà nel prosieguo, di ritenere che tutti i crediti - accertati e da accertare - oggetto di rilevazione nel piano potranno essere soddisfatti integralmente, la prevista contrazione, nel corso dei prossimi esercizi, delle risorse liquide disponibili a tale scopo rende, già da ora, di stringente attualità il tema della tempistica procedimentale del pagamento. In un tale scenario è, infatti, chiaro che l'accertamento circa l'*an* ed il *quantum* delle posizioni debitorie coinvolte non può prescindere dalla valutazione anche del *quando* della loro estinzione. Come noto il problema della compatibilità costituzionale del complesso impianto normativo relativo alla Gestione Commissariale è stato positivamente risolto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2013. In particolare, per quanto concerne la posizione dei creditori, la suddetta pronuncia, aderendo ad un proprio precedente orientamento, ha ritenuto che *«Non vi è lesione del diritto di azione perché la pretesa creditoria all'esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale»*. Tale conclusione risulta sorretta, nell'iter argomentativo del Giudice delle leggi, dalla considerazione che è il rispetto della *par condicio creditorum* a costituire *“ragione sufficiente di tale meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall'ordinamento”*. È, tuttavia, altrettanto noto che la medesima sentenza n. 154/2013, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai rimettenti, ha con chiarezza precisato che *“Non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il Comune di Roma, nei cui confronti si sono formati i giudicati. Solo le azioni esecutive sono distinte in base alla data del 28 aprile 2008, senza peraltro che la norma di interpretazione autentica abbia sostituito un altro soggetto a quello individuato nelle sentenze, né abbia modificato il criterio di imputazione stabilito originariamente dall'art. 78 del d.l. n. 112 del 2008.”*



L'inesistenza di una successione tra soggetti giuridici ed il suo necessitato corollario della perdurante titolarità delle posizioni giuridiche soggettive in capo a Roma Capitale, oltre all'assenza di una specifica normativa di riferimento, inducono a ritenere che non possa essere risolto compiutamente, - in una logica di *par condicio* tecnicamente intesa - il problema delle tutele concorsuali da offrire ai creditori. La dimensione dinamica della c.d. massa passiva con particolare riguardo alla composizione delle singole posizioni che la formano, si ribadisce, non ancora integralmente accertate, costituisce circostanza decisiva per affermare che l'istanza per il loro inserimento nel Piano di Rientro sia di competenza esclusiva di Roma Capitale; quest'ultima, unico soggetto titolato a disporne, continua, infatti, a detenere la documentazione suscettibile di comprovare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'utile definizione del procedimento di liquidazione e, anche per il principio di prossimità della prova, ad essere onerata di compiere i necessari accertamenti circa l'assenza di sopravvenienze (interventute prescrizioni del credito, modifica dei soggetti creditori, ecc.) o di qualsiasi altra circostanza ostativa al pagamento.

Le suddette conclusioni, peraltro confermate dalla decennale prassi applicativa, come testimoniano numerosi documenti di rendicontazione ufficiale predisposti in passato da questa Gestione Commissariale, non esonerano però dal definire, in relazione al segmento procedimentale di propria competenza, criteri univoci a garanzia della parità di trattamento dei creditori coinvolti. In considerazione di tutto quanto sopra rilevato, si ritiene che l'unico criterio suscettibile di assicurare uguale trattamento a situazioni obiettivamente omogenee non possa che essere di tipo cronologico, con riferimento alle concrete possibilità di esercizio delle prerogative commissariali. La struttura complessa della liquidazione dei debiti pregressi consente, infatti, di ritenere che l'attivazione dei poteri del Commissario Straordinario sia subordinata alla positiva conclusione del segmento procedimentale posto dalla normativa in capo a Roma Capitale; in altri termini, solo una volta che quest'ultima avrà completato l'iter di sua competenza, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi, ivi compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quando necessario e avrà prodotto le idonee "attestazioni", previste dal DPCM 4 luglio 2008, la Gestione Commissariale avrà il potere di attivare i propri poteri di accertamento e liquidazione, adottando tutti gli atti finalizzati all'emissione dell'autorizzazione al pagamento. È evidente che, in tale contesto, acquista importanza dirimente, dal punto di vista temporale, la verifica della concreta idoneità



della documentazione prodotta da Roma Capitale, a corredo delle richieste di inserimento, a consentire l'utile conclusione del procedimento. Si ritiene, pertanto, che la declinazione in termini operativi di tale criterio debba essere quello di seguire, ai fini dell'emissione delle autorizzazioni di pagamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili nei singoli periodi per il pagamento dei debiti commerciali, l'ordine delle richieste di inserimento complete dal punto di vista documentale pervenute presso il protocollo di questa Gestione Commissariale da parte degli uffici di Roma Capitale.



Il Finanziamento della Gestione Commissariale

Il finanziamento della Gestione Commissariale è stato previsto con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha assegnato stabilmente una dotazione finanziaria alla Gestione Commissariale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2011.

Il contributo statale di cui la Gestione è destinataria trova copertura (si veda l'articolo 14, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010) per 300 milioni di euro in un fondo annuale allocato su un apposito capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la quota restante di 200 milioni di euro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento del suddetto ammontare, di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma e da un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,4 per cento.

La dotazione della Gestione Commissariale era stata aumentata di un ulteriore fondo previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale fondo, ridotto a regime a circa 37 milioni di euro annui, come rappresentato dalla nota del 6 dicembre 2012 prot. n. 96366 del Dipartimento del Tesoro, è stato interamente attualizzato, con operazione autorizzata con DM MEF n. 7306 del 23 gennaio 2013, e, pertanto, non è più disponibile.

Il combinato disposto dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008, dell'articolo 14 comma 13-bis del decreto legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2011 autorizza il Commissario Straordinario a stipulare contratti di finanziamento basati sull'attualizzazione dei contributi statali sopra menzionati.

In tale quadro, per consentire operazioni di attualizzazione del contributo destinato alla Gestione Commissariale, finalizzate ad aumentare nel breve periodo la disponibilità di liquidità rispetto a quella garantita dal contributo annuo, dal 2011 al 2040 sono stati interamente impegnati nel bilancio dello Stato i 15 miliardi di euro previsti nel trentennio. Parte di tali



somme è stata anticipata con apposita operazione di attualizzazione, che ha determinato un assorbimento di risorse, a valere sui complessivi 15 miliardi di euro autorizzati, di 6.440 milioni di euro, garantendo liquidità immediata per 4.500 milioni di euro, interamente resa disponibile e incassata nel giugno 2014, con un costo netto dell'operazione di quasi 2 miliardi di euro.

Il fondo di 500 milioni di euro annui destinato al finanziamento della Gestione Commissariale si riduce, pertanto, a 319,8 milioni di euro annui come conseguenza di quell'impegno, che assorbe una quota del contributo pari a 180,2 milioni di euro annui fino all'anno 2040.



Sostenibilità finanziaria e rischio crisi di liquidità

Dall'analisi delle tre componenti del Piano di Rientro sopra descritte (debiti commerciali, debiti finanziari e massa attiva) e dei contributi statali di cui la Gestione Commissariale è destinataria, emerge come il debito della Gestione Commissariale risulta finanziariamente sostenibile in quanto il valore attuale dei contributi attesi sommato alle disponibilità di cassa è superiore al valore attuale dei pagamenti dei debiti finanziari e dei debiti commerciali prevedibili.

A fronte di una condizione di sostanziale sostenibilità, tuttavia, l'analisi dei flussi di cassa lascia trasparire il permanere di un rischio di insolvenza determinato da condizioni di crisi di liquidità nella gestione dei pagamenti. Tenendo conto esclusivamente del valore di incassi e pagamenti certi, intesi come tali gli incassi derivanti dal contributo statale residuo pari a circa € 320 milioni annui e i pagamenti dei debiti finanziari, è previsto squilibrio di cassa a partire dal 2022 e fino al 2032.

La situazione è nota da tempo ed era stata rappresentata dai precedenti Commissari *pro tempore* già a partire dalla relazione annuale presentata al Parlamento nel 2012. In tale relazione il Commissario straordinario *pro tempore* aveva indicato un rischio di crisi di liquidità a partire dagli anni 2017/2018. La riduzione del volume dei pagamenti dei debiti commerciali, come illustrato nei rendiconti annuali, ha comportato il rinvio della crisi di liquidità ad oggi stimata all'anno 2022 tenendo conto del solo debito finanziario.

Con decreto n. 23699 del 23 marzo 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato il Commissario Straordinario ad operare un'anticipazione onerosa a valere sui contributi futuri destinati alla Gestione Commissariale. Tale operazione ha ridotto le risorse destinate al pagamento dei debiti afferenti la Gestione straordinaria di 180,2 milioni di euro l'anno fino al 2040, riducendo la disponibilità di risorse da 500 milioni di euro a 319,8 milioni di euro annui. Tale onerosa strategia di rimozione delle possibili situazioni di insolvenza, come già rappresentato in passato, ha avuto l'effetto di rinviare nel tempo il problema, senza tuttavia risolverlo in maniera strutturale.



Linee di intervento per la prosecuzione delle attività della Gestione Commissariale e strategia finanziaria

Il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei Conti in sede di emanazione del DPCM di approvazione delle proposte di aggiornamento del Piano di Rientro hanno formulato delle osservazioni che possono essere riassunte nella necessità di procedere da un lato all'individuazione di misure idonee a risolvere i problemi di liquidità, sopra rappresentati, e, dall'altro, alla ricognizione analitica delle posizioni debitoria propedeutica alla loro liquidazione.

Sulla base delle osservazioni degli organi vigilanti sono state individuate le seguenti linee di intervento per la prosecuzione delle attività della Gestione Commissariale.

Per quanto riguarda le misure idonee a risolvere i problemi di liquidità, la Gestione Commissariale, sulla base delle alternative normativamente e finanziariamente sostenibili valutate anche con i Ministeri competenti, ha elaborato una strategia finanziaria volta a eliminare, o quantomeno ridurre, il rischio di incorrere in crisi di liquidità salvaguardando al contempo la solvibilità della Gestione. Tale strategia si basa su due linee d'azione: da un lato la rinegoziazione dei mutui a tasso fisso con i tre principali istituti bancari creditori e dall'altro un'eventuale ulteriore operazione di attualizzazione dei contributi futuri.

La rinegoziazione dei mutui a tasso fisso trova legittimità in quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008 (*"Per i debiti inseriti nel piano, anche non scaduti, derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della Legge 25 dicembre 2003, n. 350 nonché dalle operazioni derivate ad esse connesse, per le quali si determini una riduzione del valore finanziario della passività a carico degli enti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Commissario straordinario può rinegoziare il relativo debito, previo consenso irrevocabile di ciascun creditore, ovvero procedere alla sua estinzione, o mantenere l'originario profilo di rimborso"*) e si basa da un lato sull'allungamento della durata del rimborso e dall'altro sulla modifica della struttura dell'ammortamento prevedendo un periodo iniziale di pre-ammortamento, in modo tale da ottenere un flusso di pagamenti maggiormente



coerente con le dinamiche di cassa della Gestione Commissariale, in un contesto di equivalenza o di vantaggio finanziario.

Un elemento di attenzione nella definizione delle strategie finanziarie è rappresentato dal fatto che tutti gli strumenti finanziari volti ad aumentare la liquidità della Gestione Commissariale, anche se in condizioni di equivalenza finanziaria (vale a dire l'equilibrio tra i valori attuali dei flussi di cassa ante e post attivazione dello strumento), hanno pur sempre un costo per la Gestione in termini di valore nominale di interessi pagati. Costo che, naturalmente, aumenta all'aumentare della liquidità ottenuta. Nel contesto descritto la scrivente ritiene opportuno che, in via prudenziale, debbano essere individuate le potenziali misure idonee a risolvere i problemi di liquidità anche nel *worst-case scenario* ma che, al contempo, al fine di evitare di aggravare la Gestione di oneri finanziari se non per quanto strettamente necessario, nel breve periodo sia opportuno attivare esclusivamente le misure idonee ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni caratterizzate da un ragionevole grado di certezza.

Sul fronte della rinegoziazione, la Gestione Commissariale ha portato avanti un'interlocuzione con Cassa Depositi e Prestiti (primario istituto creditore) che si è concretizzata in una simulazione dei possibili scenari di rinegoziazione dei mutui a tasso fisso con tale istituto, con esclusione di quelli derivanti da prestiti flessibili, per un totale di 416 rapporti e di € 1.078.827.681,87 di debito residuo alla data del 01/01/2019. Le simulazioni effettuate con CDP si basano sui seguenti presupposti:

- a) equivalenza finanziaria determinata come uguaglianza dei flussi di rimborso dei prestiti originari con quelli rinegoziati;
- b) periodo di preammortamento iniziale variabile tra 1 e 3 anni;
- c) allungamento delle scadenze al 2040 o al 2048;
- d) pagamento della rate post rinegoziazione attraverso erogazione diretta verso CDP di quota parte del contributo annuo di cui la Gestione Commissariale è destinataria.

Dalle simulazioni effettuate emerge come la rinegoziazione dei mutui con CDP consentirebbe di garantire nel prossimo quinquennio liquidità sufficiente a far fronte a tutte le obbligazioni certe di natura finanziaria nonché un flusso annuo per il pagamento dei debiti commerciali pari a circa € 50 milioni. Tale valore, già di per se nettamente superiore rispetto ai pagamenti



registrati negli ultimi due anni, risulta adeguato anche rispetto ai ritmi di lavorazione degli uffici capitolini.

Nel medio-lungo periodo la Gestione Commissariale si riserva la possibilità di attivare le seguenti ulteriori leve finanziarie:

- eventuale rinegoziazione dei mutui a tasso fisso in corso con gli altri due principali istituti di credito per un importo di debito residuo al 01.01.2019 pari a circa € 1 miliardo;
- eventuale ricorso ad un'anticipazione di liquidità attraverso l'attualizzazione dei contributi futuri di cui la Gestione Commissariale è destinataria. Tenuto conto che tale operazione sarebbe affidata ad un operatore economico selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica, su tale fronte la Gestione Commissariale ha già elaborato una strategia di gara in base alla quale l'anticipazione sarebbe modulata sulla base delle specifiche esigenze della medesima. Pertanto, a differenza di quanto effettuato in passato dalle precedenti Gestioni, non riguarderebbe la totalità dei contributi futuri ma soltanto la quota parte idonea a soddisfare le esigenze contingenti. Ciò consentirebbe da un lato, di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati all'iniziativa e, dall'altro, di ridurre il costo complessivo dell'operazione.

Come detto in precedenza, l'attivazione di tali strumenti è da ritenersi soltanto eventuale in quanto sarà valutata nel medio lungo periodo sulla base delle evidenze che emergeranno dalle attività di specificazione della massa attiva e passiva.

Sul fronte della ricognizione analitica del debito commerciale è intendimento della Gestione Commissariale, in conformità alle citate osservazioni formulate dai Ministeri competenti dalla Corte dei Conti, accelerare il processo di accertamento e di liquidazione del debito commerciale. Tale processo non può prescindere da una stretta collaborazione con Roma Capitale. La disciplina vigente, sopra sintetizzata, prevede infatti che il processo di istruttoria da parte della Gestione Commissariale, relativamente alle valutazioni inerenti alla sussistenza dei requisiti per l'inserimento delle singole posizioni debitorie nel bilancio del Piano di rientro, possa essere attivato solo a valle delle richieste di inserimento formulate dai responsabili degli uffici capitolini che attestano l'esistenza delle posizioni debitorie.



Pertanto, è intendimento della scrivente Gestione accelerare il procedimento istruttorio volto all'accertamento e conseguente liquidazione delle posizioni debitorie di propria competenza attraverso una nuova operazione di riaccertamento secondo modalità condivise con l'Amministrazione Capitolina.

Parallelamente va evidenziato che le precedenti proposte di aggiornamento del Piano e i relativi provvedimenti di approvazione, attribuivano al DPCM una funzione autorizzatoria all'inserimento e alla conseguente liquidazione delle singole posizioni debitorie per le quali veniva concluso con esito positivo l'iter istruttorio.

L'attuale proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2018, in parziale discontinuità rispetto al recente passato, alla luce di una lettura sistematica del quadro normativo, prevede invece che il DPCM abbia nei confronti delle singole posizioni debitorie un valore meramente ricognitivo, in ogni caso non autorizzatorio e/o propedeutico rispetto agli atti di inserimento e di liquidazione delle singole posizioni se le stesse rientrano nei saldi di massa attiva e passiva approvati con l'accertamento del debito al 30 luglio 2010 (approvato dall'articolo 2 comma 196-bis della legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225). Tale impostazione permette di semplificare e accelerare il processo di liquidazione del debito commerciale in quanto consente di procedere all'inserimento in massa passiva e al conseguente pagamento non appena concluso l'iter istruttorio.

Per quanto attiene la massa attiva, preso atto che per gran parte delle posizioni creditorie non vi è prova documentale che si riferiscano a obbligazioni attive giuridicamente perfezionate e che, le stesse, corrispondano a crediti certi, liquidi ed esigibili, la Gestione Commissariale intende stimolare gli uffici capitolini verso l'individuazione della componente di massa attiva rappresentata da crediti certi, liquidi ed esigibili.



ROMA

ROMA CAPITALE
GESTIONE COMMISSARIALE

Via Tempio di Giove, 2

tel. 06.671071040-2 - fax 06.671071041

00186 - ROMA 2097 del 25-07-2010

N° Prot. UC.....

Al Direttore Generale delle
Presidenze del Consiglio dei Ministri
Caus. Roberto Chiappa
Palazzo Chigi

